



*Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli  
Margherita di Savoia (BT)*

Circ. n. 12

Margherita di Savoia, 10/09/2021

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti  
Dei Genitori degli alunni  
Del personale ATA  
Dei C.S.  
I.C. "Papa Giovanni XXIII-Pascoli"

Al Sito Web

**Oggetto:** Bozza decreto Green Pass e Indicazioni operative: 09 settembre 2021

In data 09 settembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha emanato i seguenti documenti di cui all'oggetto.

Si allegano

- Bozza Decreto Green Pass
- Indicazioni in merito alle modalità di controllo del personale docente e ATA.



Il Dirigente Scolastico  
Margherita Di Pumpo



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali

LORO E-MAIL

*e, p.c.*

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

**Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA**

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “*Green Pass*”) nell’ambito scolastico statale, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii., si riportano di seguito le indicazioni organizzative ed operative per i Dirigenti Scolastici, rispetto alle seguenti tematiche:

- I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche*
- II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato*
- III. Ruoli privacy e trattamento dei dati nell’ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19*
- IV. Servizi di assistenza*

***I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche***

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del *Green Pass* per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

In particolare, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato (cfr. *paragrafo II-Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato*):



## Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e seleziona la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass", da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;
2. visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio;
4. seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del *Green Pass* in corso di validità;
5. visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del *Green Pass*.

Occorre precisare che:

- la soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'*app* governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
- gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del *Green Pass* non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, "Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.". Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche". Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del *Green Pass*, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziario e strumentali*

In via generale, si rinvia per approfondimenti alla guida operativa disponibile nella sezione “*Documenti e manuali*” del SIDI ed allegata alla presente (cfr. *Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici* – Allegato n. 1).

## **II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato**

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito dell’attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. Tuttavia lo stesso, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del *Green Pass* ad altro personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa *privacy* e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati.

Al fine di facilitare i Dirigenti Scolastici nella formalizzazione della suddetta delega si allega alla presente nota un possibile *format* (cfr. *Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA* – Allegato n. 2).

Una volta predisposta e formalizzata l’autorizzazione del personale delegato, il Dirigente Scolastico utilizza la funzione “*Gestione utenze*” del sistema informativo SIDI per assegnare il profilo di accesso al personale individuato e abilitarlo alla funzionalità di verifica del *Green Pass*. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di profilazione dell’utente, si ricorda che nella sezione “*Documenti e manuali*” del SIDI è possibile consultare la guida operativa “*Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Abilitazione dell’utente all’utilizzo della funzione*”.

## **III. Ruoli *privacy* e trattamento dei dati nell’ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19**

L’art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 prevede che i Dirigenti Scolastici siano tenuti a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. *Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA* – Allegato n. 3).

Occorre precisare che l’informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del *Green Pass* in corso di validità.



## Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

### **IV. Servizi di assistenza**

Per supportare i Dirigenti Scolastici ed il personale da loro delegato nelle attività di verifica automatizzata del possesso del *Green Pass*, l'Amministrazione mette a disposizione i seguenti canali di assistenza:

- a) *Servizio di supporto dedicato alla "Verifica Green Pass" raggiungibile al numero 080.9267631*: tale supporto si affianca al tradizionale Servizio di assistenza tecnica del *Service Desk* per raccogliere quesiti e segnalazioni sulla funzionalità SIDI "Verifica Green Pass" e fornire alle Istituzioni scolastiche, in coordinamento con l'Help Desk Amministrativo Contabile, assistenza e supporto operativo anche di carattere organizzativo e amministrativo. Tale canale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 14,00.
- b) *Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC)*: canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili che continuerà ad essere regolarmente attivo, al fine di garantire un supporto costante alle Istituzioni scolastiche. Il servizio HDAC è accessibile al seguente percorso: "*SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile*". Inoltre, tramite tale servizio è possibile consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione del Ministero, nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse.

Si ricorda, infine, che il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, potrà consultare la guida operativa e utilizzare i *format* che si allegano alla presente nota e che costituiscono dei modelli modificabili ed integrabili dalla scuola:

- **Allegato n. 1: Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici**
- **Allegato n. 2: Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA**
- **Allegato n. 3: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA**

Si coglie l'occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici e tutto il personale della scuola per l'impegno profuso anche quest'anno per la ripresa delle attività didattiche.

Firmato digitalmente da

**Jacopo Greco**

C = IT  
Data e ora della firma:  
09/09/2021 17:32:09

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Jacopo Greco

## **ART. 1**

*(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

### **“ART. 9-ter-1**

#### **(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei corsi serali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative, formative indicate al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

### **“ART. 9-ter 2**

#### **(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Istituzioni di cui al comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

2. Alle violazioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, commi 1,3,5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

## ART. 2

### *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie)*

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

*“Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale)*

1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 e i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, per tale finalità gli stessi possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. La stessa sanzione si applica alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 3